



ORDINANZA N. 73/2020

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. n) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita le competenze attribuite all'Autorità di Sistema Portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3 nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti, per gli aspetti di competenza;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, pertanto fino al 31.07.2020;



- VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** in particolare, l'art. 199 comma 3 lett a) del citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77, a mente del quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata di 12 mesi;
- RITENUTO** di dover procedere alla definizione delle modalità attuative della disposizione sopra menzionata al fine di orientare l'attività amministrativa degli Uffici e ogni necessario adempimento in capo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'art 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 rientrante nella superiore previsione;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 del 13.01.2018 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 02/17 del 16 gennaio 2017, recante la disciplina delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel Porto di Ortona;
- RITENUTO** altresì, disporre la proroga di cui sopra all'avvenuta verifica del mantenimento dei requisiti di moralità e onorabilità in capo alle imprese autorizzate di cui all'art 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 e dell'Ordinanza della Capitaneria di porto di Ortona n. 02/17, sopra richiamate;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA



ART. 1

Ai sensi dell'art 199 comma 3 lett a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, che, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata di 12 mesi.

ART. 2

Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per gli adempimenti di competenza, fatte salve le verifiche previste dalla normativa vigente, prevedendo che:

- Siano, ove necessario, integrate le polizze e le cauzioni prestate dai concessionari in relazione ai titoli oggetto di proroga o comunque riparametrate alla nuova scadenza del relativo titolo;
- Siano preliminarmente assolte dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le spese dei riconnessi valori bollati, ove previsti, attraverso la emissione di idoneo F23 il cui pagamento è disposto a favore dell'Agenzia delle Entrate;
- sia apposto in calce al titolo, oggetto di proroga, specifico timbro recante la nuova data di scadenza dell'autorizzazione con il richiamo espresso all'articolo 199 comma 3 lett a) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 3

Manda alla Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.

ART. 4

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente.

Ancona, in data

02 OTT. 2020

Il Presidente

Rodolfo GIAMPIERI